

La predicazione dei laici alla luce della tradizione

Cardinale Walter Brandmüller¹

I temi della «predicazione dei laici» e del «sacerdozio (o diaconato) delle donne» hanno un punto in comune: in entrambi i casi, in ultima analisi, è in gioco l'essenza stessa della Chiesa, si tocca la sua costituzione sacramentale e gerarchica.

In altre parole, si tratta di sapere se la religione cattolica – e quindi la Chiesa – sia il prodotto di riflessioni guidate e di un'azione socializzante dell'uomo, oppure la creazione e lo strumento di Gesù Cristo, Rivelatore e Redentore divino-umano del mondo e dell'uomo.

Nel primo caso, è possibile rispondere alla questione, sia dei ministeri femminili, sia dell'ammissibilità della predicazione dei laici, in base a considerazioni sociologiche, psicologiche, estetiche o altri criteri umani e immanenti — e quindi, quando il contesto antropologico e socioculturale evolve, si modifica la risposta di conseguenza e la si sostituisce con altre soluzioni più adeguate, più idonee al consenso –, cosa che nel secondo caso è semplicemente impossibile. Infatti, se la Chiesa cattolica è creazione e strumento di salvezza dell'uomo-Dio Gesù Cristo, le norme che regolano il suo modo di vivere concreto non sono soggette al giudizio dell'uomo. Ciò che fa la Chiesa e il modo in cui lo fa sono determinati, in questo caso, dalla volontà del suo fondatore e in funzione della sua essenza stabilita una volta per tutte da Gesù Cristo. Pertanto, quando si affronta la questione dell'ammissibilità della predicazione dei laici, occorre tenere conto in primo luogo di questo principio.²

Nel quadro delle accese discussioni attualmente in corso, si sente spesso affermare ad alta voce che le decisioni del Papa e della Curia dovrebbero essere ispirate dal loro giudizio personale secondo criteri più o meno espressamente definiti come «preoccupazioni pastorali» – in realtà, quindi, considerazioni puramente pratiche. Alcuni parlano quindi della carenza di sacerdoti, della conseguente necessità di istituire culti senza sacerdoti, del peso dei sacerdoti sovraccarichi di lavoro che occorre alleggerire. Inoltre, sottolineano che il laico, che vive nel mondo, è più vicino alla realtà e che, quando si tratta ad esempio della vita professionale, del matrimonio e della famiglia, può parlare per esperienza ed essere quindi più vicino ai suoi ascoltatori. Infine, fanno riferimento alla missione e alla dignità del cristiano battezzato e cresimato che, proprio attraverso il sacramento

¹ Conferenza tenuta al 4° colloquio del CIEL, Versailles, 1998.

² Il testo sopra riportato è una sintesi della mia relazione: «Laien auf der Kanzel - Anmerkungen eines Historikers und Theologen zu einem aktuellen Thema», pubblicata in: F. Breid (a cura di): *Der Dienst von Priester und Laie* (Steyr, 1991), pp. 133-163. I riferimenti bibliografici sono riportati nel mio articolo: «Wortverkündigung und Weihe. Das Problem der Laienpredigt im Licht der Kirchen -, insbesondere der Konziliengeschichte», in *Annuario Historiae Conciliorum* 18 (1986), pp. 239-271.

della cresima, è chiamato e incaricato di proclamare il messaggio di salvezza. Se poi ha ricevuto anche una formazione teologica, cosa impedisce al laico di salire sul pulpito? E poi, non ci sono oggi laici più preparati in teologia e migliori oratori dei loro sacerdoti? Non ci si dovrebbe anche chiedere come la Chiesa potrebbe coinvolgere nel suo ministero pastorale i numerosi teologi laici?

Considerando la carenza di sacerdoti, non dovrebbe prendere in considerazione nuove strade, come il ministero della predicazione dei laici?

Pertanto, ragioni psicologiche e sociologiche, motivi pragmatici, vengono addotti per giustificare la predicazione dei laici. È su tali ragioni che Roma dovrebbe basarsi per autorizzare la predicazione dei laici, sempre che si attenda ancora che tale autorizzazione venga concessa.

Ma proprio questo modo di argomentare esprime bene la concezione della Chiesa – e quindi la predicazione – su cui si basa. Non si tratta forse di una Chiesa concepita come l'assemblea libera di uomini e donne che condividono la stessa convinzione religiosa e che hanno come ragion d'essere quella di comunicare un «senso della vita», di proporre all'individuo e alla comunità un modo di vivere e un modo di essere? Questo tipo di «Chiesa» – nella misura in cui questo tipo di organismo sociale merita ancora questo nome – può certamente essere chiamata «la mia Chiesa» e si può pensare di poterla costruire, plasmare, realizzare. E ci si avvicina pericolosamente a una tale concezione quando si legge, ad esempio: «La parrocchia non è solo il popolo di Dio di cui occuparsi, è anche un organismo sociale differenziato, che si costruisce con la partecipazione attiva di tutti e impara così a concepire – preservando i poteri specifici – l'effettiva proclamazione come una sua responsabilità».

Si può davvero descrivere in questo modo la Chiesa che Gesù Cristo ha edificato sulla roccia di Pietro e sulle fondamenta degli apostoli e dei profeti?

Ma, quando si tratta della Chiesa fondata da Gesù Cristo, come abbiamo detto, si applicano leggi diverse da quelle ispirate a considerazioni socio-psico-pragmatiche. Qui viene presa in considerazione esclusivamente la volontà del fondatore. Detto questo, è inutile cercare nelle Sacre Scritture un passo in cui il Signore ordini o proibisca la predicazione da parte dei laici. Lo stesso vale per la questione del sacerdozio delle donne. Ci sono molte domande a cui il Nuovo Testamento non dà risposta perché, quando fu scritto, non si ponevano.

Ma il Signore ha mandato alla sua Chiesa lo Spirito Santo **la**» affinché conducesse alla verità tutta intera». Per questo, attraverso le risposte alle domande che si sono poste nel corso dei secoli, troviamo la volontà del suo fondatore, Gesù Cristo, nell'autentica tradizione della Chiesa, che non si limita alla sola dottrina, ma include anche la vita concreta della Chiesa. Non è raro che riconosciamo la Tradizione non in primo luogo nei testi del magistero o del diritto canonico, ma nello stile di vita effettivo della Chiesa, un comportamento che spesso non viene nemmeno spiegato a parole. Come comprenderlo? Molto semplicemente, prima che la Chiesa proclamasse i dogmi, prima ancora che esistesse un Nuovo Testamento, la Chiesa viveva, agiva. E poiché lo Spirito, infuso in essa dal Padre e dal Figlio, vive in essa – il Corpo mistico di Cristo – come sua anima,

come suo principio interiore di vita, essa è, per sua natura, indistruttibile. Non può morire, finché il Signore non verrà. Ma questo significa anche che non può perdere la sua identità di fondazione di Gesù Cristo.

Per questo, quando proclama autenticamente, agisce sacramentalmente – adempiendo così al suo mandato – e lo trasmette nei suoi ministeri sacri, può farlo solo guidata dallo Spirito Santo. Anche se, troppo spesso, rimane ben al di sotto dell'esigenza morale di Cristo.

Nel caso che ci interessa, possiamo fornire una spiegazione precisa: se la Chiesa, nel corso dei due millenni della sua storia, nonostante i frequenti e profondi mutamenti che hanno caratterizzato il suo contesto socioculturale, non ha mai, in nessun caso, conferito il sacramento dell'ordinazione a una donna e non le ha quindi mai concesso di partecipare al ministero sacerdotale gerarchico, ciò non è dovuto a contingenze storiche; questo comportamento tacito ma evidente esprime la concezione che la Chiesa ha di sé stessa; essa sa che ciascuno dei suoi ministeri sacramentali e gerarchici è essenzialmente una *repraesentatio Christi capitis*. Ecco perché la norma decisiva della fede e dell'agire della Chiesa non è solo la Tradizione che essa insegna, ma anche quella, non espressa verbalmente, **che** essa vive concretamente. Per questo motivo, indipendentemente da altri ancora, non potrà mai esserci un sacerdozio femminile che corrisponda alla volontà di Cristo, né un diaconato sacramentale delle donne. E ora, che dire della predicazione dei laici, secondo questi criteri?

Si sente spesso dire che il divieto di predicazione ai laici pronunciato nel 1234 fu motivato essenzialmente da circostanze socio-storiche. Se è possibile, si sostiene, che tale divieto fosse inevitabile all'epoca per preservare la fede della Chiesa, minacciata dal separatismo, dai conventicoli e dall'eresia, oggi sembra possibile e, sotto molti aspetti, necessario riconsiderare senza pregiudizi le condizioni oggettive che hanno motivato tale decisione.

In parole povere, ciò significa che, in primo luogo, questo divieto di predicazione ai laici esisterebbe solo dal 1234 e, in secondo luogo, sarebbe stato motivato da circostanze congiunturali. Considerando che tali circostanze oggi sono scomparse, poiché la congiuntura non è più la stessa, questo divieto potrebbe – e dovrebbe – essere abolito.

Questa affermazione, frutto di una profonda ignoranza della storia e della teologia, deve essere energicamente respinta in tutti i suoi punti.

Si osserva che la Chiesa non ha mai autorizzato i laici a predicare: al contrario, questa pratica è stata espressamente vietata sin dai primi tempi, per ragioni fondamentali di ordine dogmatico. Tale divieto si basava sulla consapevolezza della Chiesa del rapporto essenziale tra la predicazione e l'ordinazione, concezione espressa da tutti i testi e i fatti che conosciamo della storia del diritto ecclesiastico. Le prove e gli indizi che ci sono pervenuti da tutti i secoli sono abbondanti a conferma di ciò. Non è tuttavia possibile presentarli tutti qui e ora; ci limiteremo quindi a citare alcuni esempi particolarmente espliciti.

Il primo esempio che citeremo è quello di papa Leone Magno, che ebbe occasione di esprimersi sul potere di predicare. Non solo doveva obbligare i seguaci di Nestorio ed Eutiche a riconoscere la dottrina del Concilio di Calcedonia, ma doveva anche opporsi, parallelamente, ai monaci ribelli del Vicino Oriente che partecipavano attivamente alle controversie cristologiche. A questo proposito, disponiamo di tre lettere, scritte nel 453, in cui il papa si pronuncia chiaramente e categoricamente sulla questione della predicazione da parte dei monaci, quindi dei laici. L'occasione concreta è data dal fatto che il vescovo Thalassius aveva, in un modo o nell'altro, autorizzato un monaco di nome Georgius a scrivere e a predicare. E, nella sua lettera del 21 marzo 453 al vescovo Giuliano, Leone Magno manifesta il suo stupore, ricordandogli con fermezza che spetta all'autorità episcopale impedire espressamente che i poteri episcopali e sacerdotali siano usurpati dai monaci, cioè dai laici. Ciò che colpisce qui è che il papa definisce l'autorizzazione a predicare concessa dal vescovo Thalassius al monaco Georgius *come praedicandi aliquam contra fidem licentiam*, cioè un'autorizzazione contraria alla fede. In questo modo, né più né meno, egli respingeva tale autorizzazione a predicare concessa a un monaco, non solo come pastoralmente inappropriata o contraria al canone e all'uso, ma anche come contraria alla fede.

Non si può fare a meno di mettere in relazione questa lettera al vescovo Giuliano con un'altra dello stesso periodo, indirizzata da Leone Magno, il 2 aprile 453, al vescovo Massimo di Antiochia, che si riferisce allo stesso caso di un monaco che predicava per nefas. L'ultimo paragrafo di questa lettera tratta ancora una volta la questione della «predicazione dei laici». In esso si legge: «Ordiniamo che nessuno, eccetto i sacerdoti del Signore, sia monaco o laico, si arroghi il diritto di insegnare o predicare, anche se potesse vantare una certa formazione scientifica». Anche se è auspicabile che tutti i figli della Chiesa siano ben informati sulla fede giusta e sana, non bisogna tuttavia, sottolinea, lasciare che chiunque, senza essere sacerdote, si arroghi la funzione di predicatore, perché nell'Chiesa di Cristo deve regnare l'ordine, affinché, nel Corpo unico di Cristo, i membri superiori svolgano le funzioni che sono state loro formalmente affidate e i membri inferiori non disobbediscano ai membri superiori. Un mese dopo, il 25 giugno 453, il papa ribadì questo concetto quando, come in un *ceterum censeo*, concluse una lettera al vescovo Teodoreto riguardo ad alcuni monaci osservando: «E raccomando in particolare che, al di fuori dei sacerdoti del Signore, nessuno osi predicare, sia esso monaco o laico, anche se potesse vantare una certa formazione scientifica». Con quest'ultima formula, il papa mostra chiaramente che, se non è opportuno che il laico predichi, non è per mancanza di conoscenze teologiche, ma per mancanza di ordinazione.

Provocato in origine dal caso del monaco Georgius, papa Leone Magno, in tre lettere scritte a breve distanza l'una dall'altra, non si limitò a vietare severamente la predicazione da parte dei laici, ma affermò che tale predicazione era contraria alla fede.

Leone formulò questo divieto come un principio generale e in modo molto esplicito. La formula conclusiva della lettera: *Quas tamen litteras pro utilitate universalis ecclesiae (...) ad*

omnium volumus pervenire notitiam — «Vogliamo che questa lettera sia comunicata a tutti per il bene di tutta la Chiesa» conferisce alla sua dichiarazione un enorme peso magisteriale.

Il sinodo del 692, che deve il suo nome di sinodo in Trullo alla sala a cupola del palazzo imperiale di Costantinopoli dove si svolse, fu estremamente importante per il diritto canonico della Chiesa bizantina; sulla questione della predicazione dei laici, sintetizzò l'evoluzione della Chiesa in materia. Nel suo canone 64, definì che nessun laico poteva arrogarsi l'autorità di insegnare, né insegnare pubblicamente, né semplicemente discutere in pubblico questioni di fede. Al contrario, i laici dovevano obbedire all'ordine stabilito dal Signore, ascoltare attentamente coloro che avevano ricevuto la grazia dell'insegnamento e lasciarsi istruire da loro in tutto ciò che riguardava le cose divine. Il testo di questo canone si conclude con un formale richiamo alla diversità dei membri e al loro compito nella Chiesa, insegnamento che risale a san Paolo.

Consideriamo ora il periodo dell'alto Medioevo. La rapida diffusione del fenomeno denominato «movimento mendicante» – denominazione che peraltro descrive **SOLO** in modo imperfetto un fenomeno che portò laici e chierici di ogni ceto sociale a sentirsi radicalmente attratti dall'ideale della *vita apostolica*, spingendoli a liberarsi dai loro legami sociali per realizzare la *sequela Christi* nella povertà e nella predicazione – fu in particolare una conseguenza lontana della riforma gregoriana. Senza dubbio gli ambienti riformatori della curia romana desideravano da tempo mettere questo movimento di laici al servizio degli ideali gregoriani. Ma **dopo** un certo tempo apparve chiaro che la tendenza anticlericale adottata da alcuni di loro era inaccettabile dal punto di vista teologico ed ecclesiale. Fu in quel periodo e in quelle circostanze concrete che, in una lettera indirizzata a Cinthius, prefetto di Roma, Pietro Damiani ricordò che, durante la precedente festa dell'Epifania a San Pietro, *prout divina clementia suggeriva*, entrambi si erano rivolti al popolo — *concionaremur ad populum*. In quell'occasione, Cinthius non avrebbe parlato come prefetto, ma come si addiceva a un sacerdote. Quanto a lui, era stato ostacolato da difficoltà di voce. Il discorso tenuto da Cinthius era, secondo Pietro Damiano, un esercizio del sacerdozio generale dei fedeli (a questo proposito cita l'Apocalisse e 1 Pietro, per poi incoraggiarlo: *servata mensura tui ordinis, in ecclesia salutiferae exhortationis verba depromens* — «nella misura in cui, nei limiti del tuo stato [laico], pronunci nella chiesa parole di santa esortazione») al servizio del popolo tanto quanto la sua attività giudiziaria e amministrativa. In questo senso, doveva anche celebrare processi ecclesiastici *in quantum tui ordinis facultas suppetit* — «nella misura in cui il tuo stato laico te lo consente» affinché Roma potesse chiamarlo *pater patriae et Ecclesiae defensor*. È opportuno esaminare più da vicino i termini: *exhortationis verba* – «parole di esortazione» che Pietro Damiano usa in riferimento al discorso di Cinthius a San Pietro; questi termini permetteranno infatti a Innocenzo III, un buon centinaio di anni dopo, di dare una definizione teologica della predicazione dei Valdesi. Allo stesso tempo, è importante il riferimento che Damiano fa due volte ai limiti imposti dallo stato laico a Cinthius. È nei limiti di questo stato che va collocata l'esortazione del prefetto di Roma.

Alla fine del XII secolo e all'inizio del XIII, il movimento laico nato sulla scia della riforma gregoriana acquisì sempre maggiore indipendenza e diede origine a movimenti eretici ben noti e oggetto di numerose ricerche: ridurli ai Valdesi e ai Catari è una semplificazione grossolana e superficiale. Si videro allora numerosi individui e gruppi percorrere i paesi, predicando il pentimento e la conversione, l'amore per il prossimo e per il nemico, e occasionalmente anche dottrine eretiche e assurde; e spesso queste persone facevano una forte impressione sia con la loro vita rigorosamente ascetica che con la loro predicazione. Tra questi movimenti, quello dei Valdesi, fondato da Valdo, commerciante di Lione, fu il più importante. Assolutamente credibili all'inizio, e senza coltivare alcun sentimento antigerarchico - si erano persino prefissati l'obiettivo di combattere l'eresia dei Catari - i Valdesi, rappresentati da una delegazione guidata dallo stesso Valdo, si rivolsero a papa Alessandro III nel marzo 1179, durante il concilio del Laterano, per chiedergli di approvare *la loro vita apostolica* e di autorizzarli a predicare in deroga al diritto canonico, che non consentiva la predicazione dei laici. Le disposizioni da cui chiedevano al papa di essere dispensati si trovavano nel *Decretum Gratiani, Distinctio 23 c. 29*. Sostanzialmente erano identiche a quelle del sinodo di Cartagine del 398 e alle costituzioni apostoliche, in cui si legge: *Laicus praesentibus clericis, nisi ipsis probantibus, docere [!] non audeat (...) Mulier quamvis docta et sancta viros in conventu docere non audeat* — «Che un laico non osi insegnare [!] in presenza di chierici, se non con il loro consenso (...) Che una donna, per quanto erudita e santa, non osi insegnare in una riunione [della comunità]».

Sarebbe errato affermare che il movimento dei predicatori laici nel Medioevo abbia trovato una situazione di vuoto giuridico, poiché la questione della predicazione dei laici non era stata risolta nel merito. Tenuto conto della panoramica che abbiamo appena fornito sulla posizione della Chiesa primitiva al riguardo, è inaccettabile affermare che la disposizione adottata più o meno accidentalmente nel Decreto di Graziano, che prevedeva una possibilità di eccezione nell'espressione *nisi rogantibus sacerdotibus*, fosse l'unica disposizione canonica relativa a tale questione. È comunque certo che la posizione della Chiesa primitiva era chiaramente negativa. Inoltre, nella disposizione 23 c. 29 che abbiamo citato, si parla anche della donna che insegna. Non si può che concordare con Rudolf Zerfaß quando afferma che, per Graziano, il laico che predica era «inconcepibile nella pratica» quanto la donna che predica. È quindi tanto più incomprensibile – perché contraddittorio – vederlo affermare che, fondamentalmente, il diritto canonico non aveva risolto la questione della predicazione dei laici. Tuttavia, Alessandro III, che peraltro accolse i valdesi con cordialità e grande benevolenza, si attenne rigorosamente alla lettera del decreto, autorizzandoli a praticare la predicazione itinerante a condizione che rispettassero quanto stabilito nel decreto stesso: *rogantibus sacerdotibus* – «su richiesta dei sacerdoti»; ma, per questo, li rimandava all'autorizzazione o all'invito della gerarchia locale. L'esame a cui Alessandro III li sottopose tramite una commissione della curia verteva in primo luogo sulla loro ortodossia e meno sulla loro formazione; ciò traspare da una circostanza raccontata da Walter Map, membro inglese

della curia incaricato di tale esame: uno dopo l'altro, furono interrogati sugli articoli del simbolo degli apostoli. È probabile che, nel caso degli Umiliati, che si erano anch'essi presentati, tale esame abbia avuto esito negativo, motivo per cui fu loro vietato di predicare.

Ad ogni modo, nel 1180 i valdesi giurarono su un *Credo* ortodosso, mentre Alessandro III approvava il loro *propositum*, ovvero il loro stile di vita religioso. Ora, ci si può senza dubbio chiedere se Alessandro III avesse in mente la stessa cosa del Decreto di Cartagine che abbiamo citato. Quest'ultimo parla di *docere*, dell'insegnamento impartito da un laico, che era autorizzato solo in presenza di chierici e su loro richiesta. È indubbio che si trattasse dell'istruzione catechetica impartita dai *didaskaloi*. Non poteva trattarsi di predicazione in senso stretto, di autentica proclamazione autorevole. Per i valdesi e gli umiliati, invece, non si trattava di istruzione catechetica, ma di invito al pentimento e alla conversione, di invito alla *sequela Christi*, e ciò sotto forma di predicazione itinerante. Si deve quindi supporre che Alessandro III abbia stabilito un'analogia applicando la restrizione *nisi ipsis rogantibus*, che originariamente riguardava la catechesi, alla predicazione itinerante dei valdesi, al fine di tenere conto del loro slancio religioso, che egli aveva peraltro riconosciuto come ortodosso.

Così, autorizzando la «predicazione» dei valdesi, Alessandro III creò un nuovo diritto, congiunturale. Tuttavia, probabilmente sotto la pressione del rifiuto opposto da numerosi sacerdoti alla loro predicazione itinerante, i valdesi collegarono sempre più direttamente a Dio la loro missione di predicazione e, ignorando così la gerarchia, la maggior parte di loro si smarrì in una concezione eretica – perché spiritualista – della Chiesa, che li portò al rifiuto. Questa evoluzione, e soprattutto le esperienze dei Catari e di altri gruppi assimilati, portarono inevitabilmente al Decreto di Verona del 1184, che scomunicava sia ogni predicazione non ufficialmente autorizzata sia le dottrine che si discostavano dalla dottrina della Chiesa. Senza dubbio questo decreto non riguarda espressamente la predicazione dei laici, cioè non è giustificato dallo stato laico del predicatore, ma ciò non toglie che tale predicazione sia effettivamente vietata. Durante questo sinodo di Verona – o, si potrebbe dire, dell'incontro tra papa Lucio III e Federico Barbarossa – si trattava di trovare una soluzione pratica al problema degli eretici, che allora stava assumendo proporzioni spaventose.

Ciò che era stato solo un successo parziale sotto Alessandro III, ovvero reintegrare nella Chiesa i gruppi di predicatori itineranti, Innocenzo III lo realizzò con grande successo. Il suo obiettivo era quello di sfruttare lo zelo dei Valdesi per combattere l'eresia catara. In primo luogo, il papa riuscì a ottenere la riconciliazione degli Umiliati scomunicati da Lucio III. Innocenzo III aveva fatto un passo nella loro direzione approvando in larga misura il loro *propositum*, che attribuiva grande importanza alla predicazione. Ma su questo punto è necessario esaminare più da vicino i testi. Sembra infatti che, per quanto riguarda gli Umiliati, fossero in discussione le loro particolari assemblee domenicali che, a differenza delle assemblee comuni, non si tenevano in una chiesa ma *in loco idoneo* — «in un luogo appropriato». Davanti a tali assemblee e in tali luoghi, e con l'autorizzazione del vescovo diocesano, alcuni fratelli di fede provata e con una buona esperienza

religiosa erano autorizzati a fare esortazioni relative alla vita cristiana. Dovevano tuttavia astenersi dal discutere gli articoli di fede e dall'esprimersi sui sacramenti. Ciò significa che non erano autorizzati a predicare nel senso di una proclamazione ufficiale davanti all'assemblea, nella chiesa e, più specificamente, nell'ambito della liturgia. È particolarmente importante considerare la giustificazione data a questa autorizzazione a fare esortazioni spirituali davanti alla sola comunità: non bisognava soffocare lo Spirito, come dice l'Apostolo, e quindi i vescovi non avevano il diritto di impedire queste esortazioni. Nello stesso senso, Innocenzo III motiva il mandato che dà ai «Poveri cattolici» di combattere gli eretici presentandoli come uomini che, sotto un abito povero ma animati da uno spirito ardente, vanno verso i disprezzati. Si vede così la definizione teologica che Innocenzo III dava di questa *exhortatio* degli Umiliati o dell'attività dei «Poveri cattolici»: per lui si trattava di una testimonianza carismatica e profetica che, senza dubbio, non aveva il carattere di un'autentica proclamazione, ma che, come testimonianza di spirito e di forza, poteva risvegliare e favorire la vita spirituale. È molto probabile che questo sia uno dei motivi per cui Innocenzo III decise di estendere a un gran numero di Umiliati della diocesi di Milano la sua autorizzazione a predicare, fino ad allora limitata all'interno della comunità, e di autorizzare la loro proclamazione in luoghi pubblici e nelle chiese.

Il papa adottò una posizione identica nei confronti dei poveri cattolici di Durand de Osca, che, provenienti dagli ambienti valdesi diventati nel frattempo anti-ecclesiastici ed eretici, avevano ritrovato la via della Chiesa. Va tuttavia osservato, a questo proposito, che questo gruppo era composto in gran parte da chierici colti, cosa che spesso si dimentica. Una volta che la loro ortodossia non fu più messa in dubbio, ricevettero complessivamente dal papa, in quanto comunità, il potere di predicare in una forma tale che i loro membri non avevano più bisogno di un mandato da parte dell'ordinario del luogo. Erano quindi tenuti, per principio, a riconoscere la necessità, per predicare, di aver ricevuto un mandato canonico; in realtà, una volta rientrati nel grembo della Chiesa, ciò non costituiva più un ostacolo. Analogamente, quando i Pauperes reconciliati di Bernardo Prim – anche in questo caso per lo più chierici – si rivolsero a Innocenzo III, il papa adottò lo stesso atteggiamento. Come i Valdesi, avevano predicato contro i Catari e chiesero la protezione del papa quando furono accusati di eresia. Senza dubbio si erano creduti autorizzati, in pratica, a celebrare l'Eucaristia senza sacerdote, ma si impegnarono solennemente a reintegrarsi nella struttura sacramentale e gerarchica della Chiesa. Il 18 giugno 1210, il loro movimento fu oggetto di un riconoscimento ecclesiale e allo stesso tempo fu loro concesso di predicare davanti a chierici e laici per insegnare loro ciò che era necessario per convertire i Catari.

Ancora una volta, non possiamo che seguire Zerfaß che, dopo aver analizzato attentamente i testi relativi, osserva: «Nella prospettiva di Innocenzo III, in nessun momento dei negoziati si tratta di affidare il ministero ecclesiale della predicazione ai laici, ma di istituzionalizzare nuove forme di testimonianza della fede, esercitate fino ad allora esclusivamente a titolo privato. Non si tratta di un ministero antico che viene esteso a una classe supplementare di ministri, ma di un ministero nuovo

che viene creato nella Chiesa. *L'exhortatio*, la testimonianza di fede dei laici devoti, diventa uno strumento pastorale riconosciuto dalla Chiesa. In questo contesto, parlare di predicazione è improprio nella misura in cui si potrebbe pensare che il ministero della predicazione (che è, di per sé, predeterminato e rimane immutato) sia stato esteso ai laici, come se Innocenzo III avesse semplicemente affidato il ministero della predicazione ai laici limitandolo al campo morale. In realtà, egli ha istituito un nuovo tipo di proclamazione e, precisamente, facendola derivare teologicamente *dall'adhortatio*, ha voluto concepirla e riconoscerla come una nuova forma di testimonianza».

Tuttavia, i gruppi riconciliati e i «mendicanti» non erano gli unici a far sentire le loro «esortazioni» nelle strade e nelle piazze pubbliche; c'erano anche, come in precedenza, esaltati ed eretici. Questo spiega la disposizione del canone 68 degli statuti sinodali del vescovo Odone di Parigi († 1208), secondo cui nessuno poteva essere autorizzato a predicare se non era *un'autentica persona* o *se* non aveva ricevuto l'incarico dal vescovo o dall'arcidiacono. Questa restrizione non si applicava ai laici, ma ai chierici, come dimostra una variante di questo testo che ci è pervenuta e che afferma espressamente che nessun chierico è autorizzato a predicare se non soddisfa queste condizioni. Il canone 92 di questi stessi statuti era forse rivolto ai predicatori laici, in quanto proibiva severamente ai sacerdoti di autorizzare sconosciuti, fossero essi formati o meno, a predicare in qualsiasi luogo. Allo stesso tempo, i sacerdoti dovevano proibire ai fedeli, sotto pena di scomunica, di ascoltare tali «predicatori». Il motivo era il pericolo di diffusione di dottrine eretiche.

Questa era la situazione che il IV Concilio Lateranense dovette affrontare. È opportuno sottolineare che l'oggetto dei canoni adottati da questa assemblea non era la predicazione dei laici in senso stretto, ma la regolamentazione della predicazione in generale. Si trattava di impedire agli eretici di diffondere le loro false dottrine. Per cominciare, il concilio proibì, sotto pena di scomunica, ogni predicazione non autorizzata dalla Chiesa; poi formulò disposizioni positive per incoraggiare la predicazione in generale. A tal fine, poté avvalersi di una serie di statuti sinodali adottati l'anno precedente nel sud della Francia, dove una predicazione molto attiva aveva permesso di contrastare l'eresia che vi si stava diffondendo.

Se, formalmente, la legislazione di Innocenzo III era diretta solo contro la predicazione eretica da parte di persone non autorizzate e se integrava nei suoi piani pastorali la proclamazione ufficiale o semi-ufficiale dei vari gruppi di predicatori itineranti riconciliati — che includevano anche laici — per combattere l'eresia, la situazione cambiò con il suo successore Gregorio IX, come attesta una lettera che questi indirizzò il 3 ottobre 1228 all'arcivescovo di Milano e la decretale *Sicut in uno corpore*. La glossa di questi testi permette di concludere che i laici non erano autorizzati a esercitare il ministero della predicazione, indipendentemente dal loro stato o dai loro meriti. Per giustificare questo divieto, Gregorio IX si basa sul concetto della diversità dei doni della grazia nel Corpo di Cristo, dando così alla sua argomentazione una base biblica, mentre nella sua glossa fa riferimento a una considerazione di ordine piuttosto socio-filosofico: *Nec universitas alia poterat*

ratione subsistere nisi huiusmodi magnus eam differentiae ordo servaret – «Una comunità può sussistere solo grazie alla diversità ben ordinata dei suoi membri», argomento formulato in diverse lettere precedenti del papa e che si ritrova già nel *Decreto di Graziano* (Dist. 89 c. 7). Come sottolinea Zerfaß, non si deve certo supporre che, così facendo, egli abbia «cercato di fissare dei limiti all'interno della Chiesa. Si deve piuttosto considerare che questa disposizione esprime un elemento fondamentale della costituzione della Chiesa».

Senza dubbio, nella sua lettera all'arcivescovo di Milano e nella successiva decretale *Sicut in uno corpore* del 1228, papa Gregorio IX abolì – nella misura in cui fosse fatta in pubblico – la forma di predicazione non ufficiale costituita dall'esortazione dei laici e che era stata autorizzata da Innocenzo III. Senza dubbio la clericalizzazione dei gruppi di predicatori itineranti e dei francescani, già incoraggiata da Innocenzo III e che allora proseguiva, aveva creato una situazione diversa. Ma forse questo rafforzamento della legislazione era motivato anche dal fatto che i predicatori laici che erano rimasti – Gregorio ne menziona alcuni che erano apparsi a Milano –, che provenivano originariamente dagli Umiliati, avevano ripreso una direzione eretica; d'ora in poi, poiché la maggior parte dei riconciliati era comunque diventata chierica, ogni laico che continuava a predicare era sospettato di eresia.

La legislazione sinodale dei tempi successivi conferma questa interpretazione. È così che gli statuti di Salisbury del 1238-1244 raccomandano caldamente i predicatori provenienti dagli ordini mendicanti, ma si pronunciano chiaramente contro i predicatori laici. Nessuno dovrebbe autorizzare i laici a predicare, anche se ciò servisse a aiutare i lebbrosi.

È in questo contesto che va interpretata la posizione adottata dal Concilio di Trento in merito al potere di predicazione. Fin dalla sua settima sessione, il 3 marzo 1547, durante la quale proclamò il decreto e i canoni *De sacramentis*, il Concilio condannò l'opinione secondo cui tutti i cristiani avevano il potere del ministero della parola e del sacramento. Logicamente, questo tema fu oggetto di discussione anche in relazione al sacramento dell'ordinazione. Nel canone 7: *De sacramento ordinis*, il concilio condannò l'opinione secondo cui coloro che *nec ab ecclesiastica et canonica potestate rite ordinati [!] nec missi [!] sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esse verbi et sacramentorum ministros* — «che non sono stati ordinati secondo la forma prescritta né incaricati dall'autorità ecclesiastica regolare, ma che provengono da altrove, sarebbero ministri legittimi della parola e dei sacramenti». Il concilio sottolinea quindi qui, in forma positiva, che la condizione preliminare e necessaria per la predicazione e per l'amministrazione dei sacramenti è l'ordinazione, con il mandato che la accompagna.

Lo stesso concilio dovette affrontare nuovamente la questione della predicazione dei laici quando Agostino Paumgartner, legato di Baviera, la sollevò dinanzi all'assemblea a nome del duca Alberto V. Incaricato di studiare il problema, Carlo Borromeo chiese ai legati presenti di preparare un memoriale all'attenzione del papa. Il loro testo citava essenzialmente le testimonianze della Chiesa antica che abbiamo menzionato in precedenza, ma avanzava anche una ragione

particolarmente attuale per opporsi alla predicazione dei laici: la necessità di pronunciarsi chiaramente contro il rifiuto, da parte della Riforma, dell'ordinazione sacerdotale. Nonostante questa posizione, alcuni ambienti di tendenza riformatrice praticavano, nelle loro assemblee, il discorso religioso dei laici. È noto in particolare il caso di san Filippo Neri, che ne aveva fatto un'abitudine nelle riunioni del suo Oratorio. Questa pratica in ambienti ispirati dallo spirito tridentino mostra chiaramente quanto si fosse lontani dal considerarla una «predicazione dei laici».

In questo contesto è opportuno citare una decisione del sinodo di Bordeaux del 1624, secondo la quale, per esercitare il ministero della predicazione, era necessario essere stati almeno ordinati diaconi.

Ciò corrispondeva del resto alla prassi della Chiesa, come dimostra l'istituzione, particolarmente degna di nota a questo proposito, dei «licenziati» in Ungheria all'epoca della dominazione ottomana. L'occupazione turca e la catastrofica carenza di sacerdoti avevano completamente annientato la pastorale in numerose parrocchie dell'Ungheria di allora. La soluzione scelta dai vescovi incaricati di gestire questa situazione di emergenza consistette nell'istituire degli ausiliari laici di pastorale, comunemente chiamati licenziati perché era il vescovo a concedere loro la licenza per esercitare questo ministero. La maggior parte di loro non aveva una formazione universitaria e si preferiva scegliere uomini giovani e celibi. Un numero non trascurabile di questi «licenziati» erano ex pastori protestanti. Anche teologi eruditi che erano tornati nel grembo della Chiesa esercitarono, come licenziati, un apostolato fruttuoso. Ma questi licenziati hanno davvero predicato?

I loro compiti furono definiti con precisione da diversi sinodi provinciali e diocesani. Per cominciare, il sinodo di Presburgo, nel 1628, decretò che tali licenze sarebbero state concesse solo per un anno o, al massimo, due. I decreti sinodali descrivono i licenziatari come coloro che, a causa della carenza di sacerdoti, hanno ricevuto dai vescovi la licenza di leggere al popolo di Dio la parola di Dio e le preghiere. Il loro documento di licenza doveva specificare chiaramente, in ogni caso, l'ambito della loro attività. Se è vero che gli statuti del sinodo di Turnau del 1629 dicono dei licenziatari: *Sermonem habeant* — «Che facciano la predicazione», d'altra parte, nel modulo che fungeva da documento di licenza che si trova negli atti del sinodo nazionale del 1633, non si parla affatto di predicare, ma piuttosto di leggere all'assemblea brani della Sacra Scrittura ed estratti di libri pii. Tuttavia, sappiamo anche che alcuni sermoni erano stati stampati e diffusi in ungherese; quindi la menzione *Sermonem habeant* si riferisce chiaramente alla loro lettura pubblica. Questo fatto emerge dall'istruzione dell'abate Grasso di Tihany, nel 1729, in cui si legge che i laureati devono riunire il popolo la domenica affinché ascolti i sermoni approvati dalla Chiesa e preghi con libri di preghiere approvati dalla Chiesa. Sebbene alcuni testi menzionino effettivamente una predicazione fatta da laici, sembra che si tratti solo di casi isolati. Al contrario, esiste un divieto formale ai laureati di predicare, diretto contro alcuni dei loro abusi. Tutte queste indicazioni concrete dimostrano che, anche in una situazione di emergenza, quando esistevano «ausiliari laici»,

alcune funzioni pastorali – come il battesimo, l'assistenza ai morenti, la sepoltura, la benedizione degli sposi e delle madri e il servizio di preghiera – erano senza dubbio affidate ai laici, ma non la predicazione.

Un'istituzione identica a quella dei licenziati si ritrova in un'altra situazione eccezionale: quella delle missioni, in particolare in Estremo Oriente, con l'istituzione dei catechisti. A questi ultimi venivano attribuite le stesse funzioni dei licenziati, ma rispetto a questi ultimi si prestava molta più attenzione alla loro istruzione e al loro reclutamento. Si noti inoltre che le numerose fonti di cui disponiamo sulla loro attività – e in particolare le disposizioni sinodali o quasi sinodali – non ci danno assolutamente alcuna indicazione che permetta di concludere che essi predicassero.

Se ora sintetizziamo i testi e i fatti storici in una prospettiva teologica, constatiamo che alla base di tutte le istruzioni disciplinari in materia emanate dagli organi ecclesiastici competenti vi è sempre stato, nella pratica, il riconoscimento esplicito o implicito del rapporto essenziale tra ordinazione e predicazione. È l'essenza stessa della predicazione a rendere necessario questo legame.

«La predicazione è infatti la parola esigente di Dio rivolta agli uomini in Cristo e la comunicazione pubblica che ne viene fatta dai ministri ordinati e ufficialmente incaricati dalla Chiesa (...) Nella misura in cui la predicazione è in accordo con la Rivelazione divina, cosa che in generale è assicurata per la Chiesa, essa non solo contiene la parola di Dio, ma è essa stessa la parola di Dio. Il soggetto della predicazione è Dio» (Viktor Schurr).

E questo presuppone che il predicatore umano debba apparire come uno strumento dell'attività di Gesù Cristo, poiché la predicazione è la parola di Dio rivolta in Cristo, e che egli debba apparire in una relazione particolare – una relazione essenziale – con Cristo, poiché è Lui che, in realtà, parla. La predicazione è infatti un *loqui in persona Christi* – una parola nella persona di Cristo. Ma in questo caso, come in quello *dell'agere in persona Christi* – l'azione nella persona di Cristo – nel sacrificio della Messa e nell'amministrazione dei sacramenti, il carattere sacramentale dell'ordinazione è imperativo, poiché è esso che realizza la *configuratio cum Christo* – la configurazione a Cristo – condizione necessaria per parlare e agire in persona Christi.

La capacità di predicare, considerata come un potere, deriva quindi dal carattere che il sacerdote riceve con il sacramento dell'ordine.

In questo senso, la predicazione si distingue dalla catechesi, dall'insegnamento della teologia, dalla formazione spirituale, dalla testimonianza di fede e dall'esortazione profetica, proprio per la dimensione sacramentale ontologica che permette al sacerdote di predicare. Nel genere che costituisce il discorso religioso, il fedele parla di Dio, fa un discorso su Dio. Chi predica non parla a nome proprio, ma nella persona di Cristo, così come non battezza, non consacra, non perdona i peccati, non unge e non benedice a nome proprio, ma fa tutto questo *in persona Christi*. E solo questo fonda l'efficacia salvifica di ciò che fa e di ciò che dice. Pertanto, il Concilio Vaticano II è perfettamente in linea con quello di Trento quando afferma che «tra i principali compiti (*munera*)

dei vescovi», ai quali è data la pienezza del potere sacerdotale e pastorale, «il primo è la predicazione del Vangelo» (Lumen gentium 25).

È in questo contesto che occorre ora considerare l'attuale regolamentazione della predicazione dei laici, contenuta nei canoni 766 e 767 § 1 del Codex Juris Canonici (1983) e nella recente Istruzione sui ministeri dei laici. Secondo questi canoni, «i laici possono essere autorizzati a predicare in una chiesa o in un oratorio se la necessità lo richiede in determinate circostanze o se l'utilità lo suggerisce in casi particolari, secondo le disposizioni della Conferenza dei vescovi (...)» (can. 766). «Tra le forme di predicazione, l'omelia, che fa parte della liturgia stessa ed è riservata al sacerdote o al diacono, occupa un posto eminente; nel corso dell'anno liturgico, i misteri della fede e le regole della vita cristiana saranno esposti a partire dal mistero sacro» (can. 767 § 1). Si ritrovano quindi quasi testualmente i termini utilizzati nella Costituzione sulla sacra liturgia del Concilio Vaticano II. Ed è proprio questa omelia – che del resto corrisponde al concetto di predicazione che abbiamo precedentemente sviluppato – che è imperativamente prescritta la domenica e nei giorni festivi in tutte le messe celebrate per il popolo. Ma questo è proprio qualcosa che può essere fatto solo dal sacerdote o dal diacono.

Resta da chiarire cosa si intenda per «necessità (che) lo richiede in determinate circostanze particolari» o «utilità (...) in casi particolari» che consentirebbero di affidare la predicazione ai laici in una chiesa o in un oratorio.

Per definizione, può trattarsi solo di casi in cui un laico che predica in questo modo darebbe una testimonianza di fede personale, considerata particolarmente convincente ed efficace, ma che non può mai essere una «predicazione» come definita sopra, vale a dire una *locutio in persona Christi*. Al massimo, tale «necessità» o «caso particolare» potrebbero presentarsi in relazione a manifestazioni di devozione popolare.

Ma una conferenza episcopale è indubbiamente in contraddizione con la lettera del canone e con l'essenza stessa del sacerdozio quando cerca di mantenere la predicazione dei laici – che da alcuni anni comincia a introdursi nel culto domenicale – nonostante il testo formalmente restrittivo del CIC (1983), quando presenta l'omelia come l'interpretazione data, dopo la lettura del Vangelo, di quello stesso Vangelo, e quando considera quindi possibile e autorizzata la predicazione di un laico, sotto forma di *statio* prima della Messa o all'inizio della Messa, prima del *Confiteor*.

I numerosi tentativi volti, con il pretesto della mancanza di sacerdoti, a rendere obbligatoria la presenza all'«assemblea domenicale in assenza di sacerdoti» e a farne il luogo privilegiato della predicazione dei laici vanno nella stessa direzione, ovvero cercare di abolire la distinzione sacramentale tra sacerdoti o diaconi e laici.

È addirittura grottesco che, per una predicazione dei laici considerata come una possibilità: «se necessario» o «in casi particolari», si organizzino corsi di formazione e stage di predicazione

per i laici. In questo modo, si trasforma la necessità, il caso eccezionale, in una circostanza normale. Tutto ciò corrisponde a un tentativo di ribaltare la legislazione della Chiesa.

Considerando le cose in una prospettiva positiva, si dovrebbe invece sottolineare più che mai che il cristiano battezzato e cresimato ha il dovere di testimoniare il Vangelo di fronte a coloro che ancora non credono o che si sono allontanati dalla vera fede. La missione del laico lo invia nel mondo, verso coloro che sono fuori, e non verso la comunità di coloro che credono come lui.

I tentativi di sostituire il sacerdote sul pulpito, o addirittura di espellerlo, per sostituirlo con dei laici – e perché no, con dei permanenti al servizio della Chiesa – non possono che portare all'errore. Tutti i responsabili dovrebbero rendersi conto che il concetto, oggi ampiamente diffuso, della predicazione dei laici si basa sulle premesse teologiche totalmente errate che abbiamo esposto in precedenza.

Per chiarire bene le cose, ricordiamo queste posizioni: in primo luogo, una concezione errata della Chiesa che, rifiutando parallelamente la sua essenza sacramentale e gerarchica, la considera come «la Chiesa di base», come un'immagine creata dall'uomo che solo categorie sociologiche possono descrivere bene – concezione peraltro indissolubilmente legata a queste categorie; il rifiuto più o meno esplicito del sacerdozio ordinato, cioè la tesi già propagata da Lutero secondo cui ogni persona elevata dal battesimo sarebbe anche papa, vescovo e sacerdote – malinteso rafforzato dalle tendenze sia socialistico-egualitarie che democratico-totalitarie della nostra epoca; e infine, un concetto di predicazione che non corrisponde al carattere del Vangelo considerato come Rivelazione divina e soprannaturale, in cui non si vede la parola di Dio rivolta agli uomini e l'annuncio di Dio fatto agli uomini in Cristo, ma semplicemente un processo che rientra nella sociologia della comunicazione e che serve solo a costituire o rafforzare una comunità. Si tratta del resto di una conseguenza necessaria del fatto che molti non considerano più la Bibbia come Rivelazione di Dio, ma come il semplice prodotto di una letteratura religiosa mediorientale dei tempi antichi. Considerato ciò, non c'è quindi bisogno di un mandato o di un potere di origine soprannaturale per presentarla. Si può quindi dire che chi si basa su tali premesse ha abbandonato non solo i fondamenti della fede cattolica, ma anche quelli della Rivelazione giudaico-cristiana in generale, anche se non ne è consapevole.

Queste constatazioni dovrebbero aver dimostrato con tutta la chiarezza desiderabile che la predicazione dei laici non è una questione secondaria su un campo di battaglia secondario. Al contrario, ci troviamo nel cuore della lotta per la vera fede e la vera Chiesa. È noto – e numerose dichiarazioni ai media lo confermano – che le due richieste del sacerdozio (o del diaconato) delle donne e della predicazione dei laici mirano a smantellare la struttura sacramentale e gerarchica della Chiesa e a trasformare la Chiesa di Gesù Cristo in un'altra Chiesa, «ecumenica e democratica» concepita per l'uomo moderno, dove si intende arrivare attraverso il ben noto e collaudato processo di sovversione delle istituzioni.

Tutto ciò che abbiamo appena detto dimostra che è necessario e urgente applicare rigorosamente il diritto vigente e, di conseguenza, reprimere le violazioni commesse dai laici che predicano e dai sacerdoti che li lasciano fare o addirittura li incoraggiano. Un'autorità episcopale che chiude gli occhi su questi procedimenti si rende colpevole di grave negligenza nei propri doveri.

Non c'è da stupirsi che il rispetto e l'applicazione della legge, che sarebbero il risultato di un tale riorientamento, provochino una forte reazione. Oltre ai rappresentanti di una certa teologia pastorale fortemente influenzata dalla sociologia, che sarebbe più corretto definire antropologia pastorale, ci si può aspettare che i teologi laici (in numero non trascurabile), in mancanza di prospettive di avanzamento professionale e non avendo un'idea chiara di cosa sia la loro professione, siano immersi nell'incertezza o orientati in direzioni sbagliate e si ritrovino delusi o privati di ogni prospettiva futura. Il loro numero, che non ha cessato di crescere negli ultimi trent'anni, rappresenta un enorme potenziale di conflitto sociale all'interno della Chiesa, ed è proprio sulla questione della predicazione dei laici che si deciderà l'esito di questo conflitto.

Tuttavia, non è certamente abbandonando la sostanza della fede che si potranno correggere gli errori che la Chiesa ha potuto commettere in campo sociale né far scomparire le tensioni che possono esistere; al contrario, si potrà riuscirci solo approfondendo la fede e ponendola su basi più solide. Si tratta di un compito molto grave: è urgente portarlo a termine!